



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Versalis S.p.A.
Stabilimento di Brindisi
direzione_br@pec.versalis.eni.com

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA DOMANDA DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETÀ VERSALIS S.P.A. STABILIMENTO DI BRINDISI – PROCEDIMENTO ID 133/9880.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 12/03/2019, prot. n. 428/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DVA-DEC-2011-0000514 del 16/09/2011.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-nonies, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopraccitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot. CIPPC n. 428/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0133
Data stesura: 18/03/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 18/03/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA
DOMANDA DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETA' VERSALIS
S.P.A. STABILIMENTO DI BRINDISI – PROCEDIMENTO ID 133/9880.**

Si trasmette in allegato alla presente, ai sensi del D.M. n. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto distinto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

All. PIC



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e ss.mm.ii. – Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento prot. DVA-U-2019-0000553 del 11/01/2019 (Procedimento Istruttorio ID 133/9880)

Gestore	VERSALIS S.p.A.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Ing. Giovanni Anselmo
	Prof. Antonio Mantovani
	Dott.ssa Antonietta Riccio – Regione Puglia
	Dott. Pasquale Epifani – Provincia di Brindisi
	Ing. Francesco Corvace – Comune di Brindisi



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

INDICE

INDICE.....	2
1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	7
2.1. <i>Atti presupposti</i>	7
2.2. <i>Atti normativi</i>	8
2.3. <i>Atti e attività istruttorie</i>	12
4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA	13
4.1. <i>Descrizione dell'assetto produttivo attuale</i>	13
4.3. <i>Effetti ambientali</i>	20
4.4. <i>Cronoprogramma degli interventi di modifica</i>	20
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	21
6. TARIFFA ISTRUTTORIA	21

**1. DEFINIZIONI**

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità controllo	di L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	VERSALIS S.p.A., installazione IPPC sita nel Comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).



Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques- BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto del Decreto del MATTM n.0000272 del 13/11/2014 e delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.Lgs. n.46/2014).
Sostanze Pericolose	Sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento.
Sostanze Pericolose Pertinenti	Sostanze Pericolose per le quali vi è l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione di prodotto intermedio di degradazione) da parte dell'Installazione IPPC (come definite nell'Allegato 1, punto 3 del DM 272/2014)
Acque sotterranee	Tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo (acque sotterranee quali definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).
Suolo	Lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.



Centri di pericolo	Zone in cui, sulla base della struttura dell'installazione, vi è una elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per l'elevata quantità di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali, o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, aree stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte interrato ecc.).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.va.minambiente.it/it-IT , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



2. INTRODUZIONE

In data 16/09/2011 è stata rilasciata dal MATTM con D.M. n. 514 a VERSALIS S.p.A. (ex Polimeri Europa) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento ubicato nel comune di Brindisi.

In data 20/12/2018 il Gestore ha inviato istanza di modifica dell'AIA, acquisita dal MATTM con prot. DVA n. 0029171 del 24/12/2018.

Il presente parere istruttorio illustra l'istanza del Gestore e le valutazioni del Gruppo Istruttore in merito.

2.1. Atti presupposti

visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i>
viste	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, N. Prot. CIPPC 53/2019 del 14/01/2019 che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Versalis S.p.A., sito nel Comune di Brindisi, al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Marco Mazzoni – Referente G.I. – Prof. Antonio Mantovani – Ing. Giovanni Anselmo
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali: – Dott.ssa Antonietta Riccio - Regione Puglia – Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi – Ing. Francesco Corvace - Comune di Brindisi;



preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC è stato designato, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, il seguente funzionario e collaboratore dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">- Dr. Bruno Panico- Ing. Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione Analisi Integrata dei cicli produttivi
------------	--

2.2. Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 " <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ";
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>l’autorità’ competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità’ competente stenda valutati almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “<i>l’autorità’ competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p>



	<p><i>quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera</i></p>



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

	<i>a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i>
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 <i>“Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”;</i>
visto	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, <i>“Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti”;</i>
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 <i>“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”</i>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,• il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 <i>“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”</i>, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della

**Parere Istruttorio Conclusivo**

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

	Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che <i>“le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”</i> .

2.3. Atti e attività istruttorie

Preso atto	della lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. DVA-U-2019-0000553 del 11/01/2019;
esaminata	l'istanza con allegata nota tecnica di Versalis S.p.A. prot. n. DIRE/U/002381 del 20/12/2018, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2018-0029171 del 24/12/2018, relativamente ad “Interventi di miglioramento operatività, affidabilità e sicurezza presso il reparto Molo” dello stabilimento Versalis di Brindisi;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con N. di Prot. CIPPC 215/2019 del 07/02/2019
vista	la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 11/02/2019 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC 293 del 20/02/2019 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.

3. OGGETTO DELLA MODIFICA

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Sede legale:	Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI)
Sede operativa	Via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi
Recapiti telefonici	Tel. 0831/5701
Denominazione impianto	Impianto chimico
Tipo di impianto	Esistente
Tipo di procedura	Modifica non sostanziale



Codice e attività IPPC	4.1 (a, h) – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base
Classificazione NACE	24 – Fabbricazione di Prodotti Chimici e di Fibre Sintetiche e Artificiali
Classificazione NOSE-P	105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestore	Marcello Perra tel. 0831/570739 -- Fax 0831/570280 e-mail: marcello.perra@versalis.eni.com
Referente IPPC	Lara Politi tel. 0831/570800
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001:2007, ISO 9001

4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA

L'istanza di Versalis S.p.A. prot. n. DIRE/U/002381 del 20/12/2018 (acquisita dal Ministero con prot. DVA-2018-0029171 del 24/12/2018) ha ad oggetto una richiesta di modifica del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-2011-0000514 del 16/09/2011 rilasciata allo Stabilimento di Brindisi.

La richiesta di modifica è relativa ad "Interventi di miglioramento operatività e flessibilità di movimentazione prodotti presso Molo Brindisi" dello stabilimento Versalis di Brindisi.

4.1. Descrizione dell'assetto produttivo attuale

L'installazione dello stabilimento oggetto della modifica è il pontile (Attività tecnicamente connessa AT1 –Carico/Scarico prodotti)

Il pontile, ubicato a Nord-Ovest dello stabilimento è così composto:

- Radice del molo: dove sono ubicati il serbatoio di schiumogeno e l'impianto per l'abbattimento dei vapori di benzina da cracking;
- Molo canale: lungo circa 350 metri, su cui è ubicata la sala controllo;
- Molo Martello: lungo circa 155 metri, comprendente la zona spogliatoi, servizi mensa, magazzino, ed il punto di ormeggio n. 5.
- Molo nuovo e prolungamento: lungo circa 380 metri, comprendente i punti di ormeggio n. 7 e n. 12.

Tutte le attività di carico e scarico avvengono tramite il collegamento delle tubazioni delle navi alle tubazioni del pontile, a mezzo di bracci di carico o tramite manichette specifiche per il fluido da trasferire.

In particolare:

- 1) Il punto di ormeggio n. 7 provvisto di manichette e di tre bracci di carico, consente l'ormeggio di navi che movimentano i seguenti prodotti:
 - *Butene*, scaricato attraverso braccio di carico dedicato;



- *Etilene*, caricato o scaricato attraverso due bracci di carico/scarico, uno utilizzato per la fase liquida e l'altro per la fase gas;
- *Propilene a temperatura ambiente e Crio*, caricato o scaricato attraverso il braccio di carico/scarico utilizzato per la fase gas;
- *Soda caustica, Butadiene, Butileni, Frazione C4, GPL mix, Olio di Cracking*, scaricati tramite manichette, ognuno con linee dedicate.

2) Il punto di ormeggio n. 12 provvisto di manichette e di tre bracci di carico, che consentono l'ormeggio a navi che trasportano i seguenti prodotti:

- *Propilene a temperatura ambiente e Crio, Esene, Virgin Nafta (VN) e Benzina da cracking (BK)*, scaricati attraverso bracci di carico dedicati;

- *Olio di Cracking, Soda caustica, Frazione C4, Butadiene e Butileni*, scaricati tramite manichette.

Si riporta di seguito uno schema semplificato del molo con ubicazione dei bracci di carico esistenti.




Figura 1

Di seguito alcuni dettagli sui bracci di carico installati sul pontile:

- LA 101: Braccio di carico, ubicato sul punto di ormeggio n. 12 (braccio n. 4 Figura 1), è utilizzato per lo scarico di *Propilene Criogenico*;
- LA 102: Braccio di carico, ubicato sul punto di ormeggio n. 12 (braccio n. 6 Figura 1), è utilizzato per lo scarico di *Virgin Nafta e di Benzina da Cracking*;
- LA 103: Braccio di carico, ubicato al punto di ormeggio n. 7 (braccio n. 2 Figura 1), utilizzato per lo scarico o il carico di *Etilene in fase liquida*;



Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi

- LA 104: Braccio di carico, ubicato al punto di ormeggio n. 7 (braccio n. 1 Figura 1), utilizzato per il ritorno della fase gas durante il carico di *Etilene* e per lo scarico di *Propilene Criogenico*;
- LA 105: Braccio di carico, ubicato al punto di ormeggio n. 7 (braccio n. 3 Figura 1), utilizzato per lo scarico di *Butene*;
- LA 106: Braccio di carico, ubicato al punto di ormeggio n. 12 (braccio n. 5 Figura 1), utilizzato per lo scarico di *Esene*.

I vent gassosi che si sviluppano durante le fasi di carico navi vengono convogliati ai seguenti sistemi di trattamento autorizzati:

- 1) impianto di captazione C4, punto di emissione E81, che realizza il recupero dei vapori generati durante il carico delle navi dei prodotti *Raffinato 1, butadiene e miscela C4*;
- 2) ossidatore termico W9501, punto di emissione E77, al quale sono convogliati i vent gassosi provenienti dalle operazioni di carico della *Benzina da cracking* (ved. PIC procedimento ID 133/1141 del 14/06/2017).

4.2. Descrizione della modifica richiesta

Il progetto ha come scopo di ampliare la gamma di prodotti ad oggi movimentati tramite i bracci di carico esistenti, realizzando le modifiche di seguito descritte.

Gli interventi proposti non prevedono modifiche sulle modalità esistenti di captazione/trattamento delle fasi gassose che si generano durante le fasi di caricamento delle navi.

a) Modifica del braccio di carico LA105 (braccio n. 3 Figura 1) presso il punto di ormeggio n.7, al fine di utilizzare il braccio di carico attualmente dedicato al *Butene*, per la movimentazione, oltre che del *Butene*, di *Butadiene, Raffinato 1, Frazione C4*.

La modifica consiste nel realizzare nuove connessioni tra il braccio di carico LA105 esistente presso il punto di ormeggio n. 7 con le linee di *Butadiene, Raffinato 1 e Frazione C4*.

In Figura 2 è riportato il dettaglio del punto di connessione alla linea attuale e tipico delle interconnessioni tra le varie linee con relative specifiche (in rosso le nuove installazioni).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi




Figura 2

b) Installazione presso il punto di ormeggio n.7 di un nuovo braccio di carico da utilizzare per lo scarico di Olio di Cracking. La modifica consiste nella realizzazione di una nuova linea di collegamento tra il nuovo braccio di carico e la linea di adduzione *olio da cracking (FOK)* al pontile (in rosso le nuove installazioni).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi




Figura 4

d) Modifica del braccio di carico LA101 (braccio n. 4 Figura 1) presso il punto di ormeggio n.12, al fine di utilizzare il braccio di carico attualmente dedicato al carico *Propilene Crio* per movimentare anche *Propilene a Temperatura ambiente*.

La modifica consiste nel realizzare nuove connessioni tra il braccio di carico LA101 esistente e la nuova linea di *Propilene a Temperatura ambiente*.

In Figura 5 è riportato il dettaglio del punto di connessione alla linea attuale e tipico delle interconnessioni tra le due linee con relative specifiche (in rosso la nuova installazione).

Le linee di collegamento saranno munite di organi di sezionamento (valvole, dischi reversibili, etc.). Le modifiche necessarie sulle linee saranno progettate in modo tale da impedire la contaminazione tra i diversi fluidi.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi




Figura 5

e) Modifica del braccio di carico LA102 (braccio n. 6 Figura 1) presso il punto di ormeggio n.12, al fine di utilizzare il braccio di carico attualmente dedicato al carico di *Benzina da cracking e Virgin Nafta* per movimentare anche la Soda.

La modifica consiste nel realizzare nuove connessioni tra il braccio di carico esistente LA102 e la linea di Soda.

In Figura 6 è riportato il dettaglio del punto di connessione alla linea attuale e tipico delle interconnessioni tra le linee con relative specifiche (in rosso le nuove installazioni).

Le linee di collegamento sono munite degli opportuni organi di sezionamento (valvole, dischi reversibili, etc.).

Le modifiche necessarie sulle linee sono progettate in modo tale da impedire contaminazione tra i diversi fluidi.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
 VERSALIS S.p.A. - Installazione di Brindisi




Figura 6

4.3. Effetti ambientali

La modifica proposta non comporta variazioni della capacità produttiva degli impianti di processo, né verranno installati nuovi impianti.

La modifica proposta non comporta nessuna variazione dei seguenti parametri: consumi di materie prime, consumi di risorse idriche, consumi e produzione di energia, combustibili utilizzati, fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato e non, emissioni in atmosfera di tipo convogliato, scarichi idrici, emissioni in acqua, produzione rifiuti, aree di stoccaggio di rifiuti e di materie prime, prodotti e intermedi, rumore ed odori.

La modifica non comporta, secondo il Gestore, effetti negativi a livello ambientale.

4.4. Cronoprogramma degli interventi di modifica

Si riporta di seguito il cronoprogramma relativo ai tempi previsti per la modifica (n. 36 mesi).

N°	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERIODO PREVISTO (MESI)																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	PROGETTAZ. DISEGNI	■																																				
2	EMMISSIONE R.D.A.																																					
3	EMMISSIONE R.D.O.																																					
4	EMMISSIONE ORDINI																																					
5	PROGETTAZ. DETTAGLIO																																					
6	ADEMP. LEGGE - AUTORIZZ.																																					
7	CONSEGNA MATERIALI																																					
8	APPALTO LAVORI																																					
9	OPERE EDILI																																					
10	MONTAGGI MECCANICI																																					
11	MONTAGGI ELETTRO-STRUMENTALI																																					
12	MONTAGGI AUTOMAZIONE																																					
13	FERVATA INPIANTO																																					
14	PROVE e AVVIAMENTO																																					

PUNTI CRITICI:



5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, nonché delle valutazioni effettuate, anche alla luce delle considerazioni tecniche espresse nella Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. di Prot. CIPPC 215/2019 del 07/02/2019, ritiene che la modifica richiesta dal Gestore sia tecnicamente motivata, non sostanziale ed accoglibile.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

6. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, in riferimento a quanto previsto dal Decreto 6 marzo 2017 n. 58, ha versato la tariffa istruttoria di € 4.050, che è ritenuta congrua.

